



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 18/06/2020

FATTO

Nel presente procedimento le ricorrenti chiedono che venga accertato il loro diritto ad ottenere la liquidazione dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P n. ***030 e n. ***033, per gli anni dal 21° al 30°, sulla scorta della rendita indicata sul retro degli stessi, posto che il timbro apposto a tergo nulla dispone in merito ai tassi applicabili dal 21° al 30° anno.

In particolare:

- per il BPF serie Q/P n. ***030 domandano il rimborso di € 20.343,03 anziché di € 11.470,94 già liquidate in data 09.02.2019;
- per il per il BPF serie Q/P n. ***033 domandano il rimborso di € 19.876,40 anziché di € 11.281,56 già liquidate in data 09.02.2019.

Chiedono, altresì, il riconoscimento delle spese della procedura e degli interessi legali, oltre rivalutazione, calcolati sino alla data di effettivo pagamento.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso esponendo quanto segue:

- il buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro;
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- *“non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in discussione ... poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall’origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BFP della serie P”;*
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007 esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l’indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

La parte ricorrente chiede altresì il riconoscimento delle spese di arbitrato e interessi legali, oltre rivalutazione, sino al soddisfo.

Successivamente, in sede di repliche, le ricorrenti insistono per l’accoglimento delle istanze avanzate in sede di ricorso, precisando ulteriormente quanto segue:

- che l’intermediario richiama la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019, ritenendo che essa affermi, in ogni caso, la prevalenza del D.M. 13.06.1986 sulle indicazioni dei rendimenti apposte sui titoli e pertanto la correttezza della modifica *in peius* dei tassi di interesse anche in mancanza di una corretta timbratura apposta a tergo del titolo;
- che detta indicazione, tuttavia, risulta essere fuorviante, in quanto tale controversia discuteva di una fattispecie diversa dalla presente e relativa a BPF emessi prima del citato D.M. 13.06.1986;
- che l’imprecisione delle informazioni contenute sui titoli consegnati avrebbe potuto comunque essere eliminata, anche dopo la prima emissione dei buoni in oggetto, mediante un’attività ispettiva e di vigilanza alla quale l’intermediario era tenuto al fine di garantire la trasparenza del mercato e la protezione del risparmio.

DIRITTO

Nella presente controversia la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti per l’ultimo decennio, dal 21° al 30° anno, previsti sulla tabella a stampa posta a tergo di due BFP appartenenti alla serie “Q/P”, emessi nel 1988. Dall’analisi dei BFP in atti, si nota che l’intermediario ha regolarmente apposto i timbri modificativi dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata dei BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi.



Risulta, tuttavia, che non sono stati apposti timbri modificativi in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi" (art. 4). "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che "Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base

dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"

...omissis...

"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta"

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni dedotti (incluso il BFP n. xxx.652 emesso su modulo della serie O con doppi timbri modificativi) nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie "Q/P".

Come visto, sul retro di ogni titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

Non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza legale.

Merita accoglimento, invece, la domanda accessoria relativa agli interessi legali, da calcolarsi dal reclamo al saldo

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA